



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755 –

PEC: *politecnicoditorino@pec.polito.it*

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL
POLITECNICO DI TORINO - CIG 9865512E09 - CUI S00518460019202300072**

TRA

L’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche “Amministrazione”), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a [REDACTED], in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell’art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, cui si rinvia, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. Bruno Maria Molino, [REDACTED], nella sua qualità e in veste di Procuratore Speciale [REDACTED] della società Marsh S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Luigi Bodio n. 33, Partita IVA 01699520159, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-793418 (di seguito denominato anche “Affidatario”) e congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative alla fornitura oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito “Amministrazione”), in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 1277/2023 del 08.06.2023, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale;



- la procedura è stata svolta ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii (nel seguito: Codice) attraverso la piattaforma telematica di negoziazione;
- gli atti di gara (disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d'oneri e relativo allegato) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- il valore complessivo dell'affidamento è pari a € 610.310,15 oltre IVA, comprensivo delle opzioni di proroga e rinnovo previste dagli atti di gara;
- in data 08.06.2023 il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e pubblicato il 13.06.2023 nella Banca dati dell'Unione Europea relativa agli appalti pubblici;
- a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risultata aggiudicataria la Società Marsh S.p.A. che ha conseguito il punteggio di 91,69/100;
- con Decreto del Direttore Generale n. 1848/2023 del 12.09.2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto in favore della Società Marsh S.p.A.;
- in vista della stipula del presente contratto sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del Codice, e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in titolo;
- la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dal relativo allegato definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.



Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Contratto di appalto”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società Marsh S.p.A.;

“Affidatario”: l'operatore economico cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente” (di seguito anche denominato “Amministrazione”): il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

“Capitolato Speciale d'Oneri” (di seguito denominato anche C.S.O.): il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio le modalità, i tempi di esecuzione del servizio che l'operatore economico Affidatario dovrà garantire;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo e tecnico, che l'operatore economico Affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, nonché l'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- dalla normativa di settore, e in particolare dal D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto

L'appalto ha ad oggetto il servizio di Brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell'attività di assistenza e gestione dei servizi assicurativi d'Ateneo finalizzata

- all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi;
- all'assistenza nella predisposizione e gestione di gara delle procedure di selezione del contraente finalizzate all'affidamento di servizi assicurativi;
- al supporto per la verifica e la stipulazione dei contratti assicurativi;
- alla gestione dei contratti assicurativi.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel C.S.O. e di quanto dallo stesso offerto.

Articolo 5

Durata del Contratto e opzioni

Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 11.11.2023.

Il Politecnico, verificata la qualità delle prestazioni erogate ed accertate le ragioni di convenienza, potrà procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 106,



**Politecnico
di Torino**

comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 6

Corrispettivi

L'attività oggetto del presente appalto sarà remunerata nella misura fissa del 6% del premio di polizza, per il tramite delle Compagnie di Assicurazioni con le quali saranno stipulate le coperture assicurative del Politecnico di Torino. La predetta provvigione riconosciuta all'Affidatario verrà indicata dall'Amministrazione nel bando di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi.

Il premio che il Politecnico corrisponderà alle Compagnie di Assicurazione per il tramite dell'Affidatario sarà comprensivo della provvigione spettante all'Affidatario medesimo.

Pertanto, il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico del Politecnico di Torino, né presenti, né future, per compensi, rimborsi o quant'altro.

Parimenti, il Politecnico di Torino non sarà tenuto a corrispondere all'Affidatario alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'Assicuratore, indette con la consulenza dell'Affidatario, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Il pagamento dei premi relativi alle polizze intermedie avverrà esclusivamente per il tramite dell'Affidatario, il quale s'impegna e si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Politecnico di Torino nei termini e con le modalità convenuti con le Compagnie stesse.

Sull'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte dell'Affidatario e/o da parte delle Compagnie assicuratrici, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore dell'Affidatario sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Politecnico di Torino. Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del Broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, sarà il versamento del premio nelle mani del Broker ad avere effetto liberatorio per l'Ateneo e pertanto non verrà richiesto al Broker alcun anticipo del premio.



Articolo 7

Modalità di esecuzione del servizio

L'Affidatario si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività di supporto in materia assicurativa indicate in via principale e non esaustiva nel C.S.O., nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9 e 16 del C.S.O., cui si rinvia.

L'Ateneo dispone, ai fini assicurativi, della stima del valore dei beni mobili ed immobili a qualunque titolo amministrati dall'Ateneo, effettuata ed annualmente aggiornata da una società altamente qualificata nel settore. L'Affidatario si impegna ad affidare annualmente il servizio di aggiornamento del documento di stima del patrimonio immobiliare e mobiliare a soggetto di propria fiducia (purché altamente qualificato), con oneri interamente a proprio carico.

Le prestazioni descritte all'art. 9 del C.S.O. dovranno essere rese dall'Affidatario anche relativamente alle polizze già in corso alla data di decorrenza del contratto, senza che lo stesso possa nulla pretendere a titolo di compenso o anche di semplice rimborso spese nei confronti del Politecnico di Torino e/o delle Compagnie assicuratrici, fino alla scadenza dell'annualità di polizza in corso al momento dell'avvio del servizio; dall'avvio della successiva annualità assicurativa ed in occasione del pagamento del relativo premio di polizza, la provvigione dovuta ai sensi della disciplina di gara spetterà al Broker Affidatario del presente appalto.

Le attività da effettuare, a seguito di richieste specifiche del Politecnico, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né può impegnare la medesima se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante.

Articolo 8

Obblighi dell'Affidatario



Le attività oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite dal Broker con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della normativa sull'attività di intermediazione assicurativa e della deontologia professionale, conformandosi al codice etico emanato dall'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. Nell'espletamento del servizio il Broker si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, assumendosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al C.S.O., al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste fornite dal Politecnico di Torino;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del Politecnico di Torino;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Politecnico di Torino;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo, impegnare il Politecnico di Torino senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti con il Politecnico di Torino;
- mettere a disposizione dell'Ateneo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Politecnico di Torino;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi; a tal fine il Broker assume l'obbligo di non intrattenere rapporti commerciali con una o più compagnie di assicurazione che prevedano premi di risultato (cd. *contingent commission*);
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile;
- sostenere tutte le spese, derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto;
- collaborare attivamente con il Responsabile del Procedimento, adottando le



azioni più idonee a conseguire contratti assicurativi mirati alle effettive esigenze assicurative del Politecnico di Torino, nonché ad un'efficiente gestione globale dei rischi;

- collaborare con il Direttore dell'Esecuzione per la gestione contratti assicurativi.

Inoltre, il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi del Politecnico di Torino; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Ateneo.

Articolo 9

Obblighi a carico del Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino con riferimento ai contratti assicurativi intermediati, si impegna a:

- rendere noto, in occasione di procedure di selezione del contraente finalizzate alla stipula di polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto del Politecnico di Torino con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale svolgimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Articolo 10

Verifica di conformità

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà



richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto.

Articolo 11

Subappalto

Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 12

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto e a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 28020061589, emessa dalla società Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari ad € 28.168,16.

La cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto.

Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino, così come previsto all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 13

Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile per tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente affidamento. A tal fine, ha prestato la polizza assicurativa n. 22300923 del



04.01.2023 rilasciata da P.I. Indemnity Company, dac, conformemente a quanto previsto all'art. 15 del C.S.O., cui si rinvia.

Articolo 14

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto e offerto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite nei termini e nelle modalità indicate all'articolo 108, comma 4 del Codice e all'art. 24 del C.S.O., cui si rinvia. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto, fermo restando il pagamento di penali.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 15

Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei casi previsti all'art. 23 del C.S.O., cui si rinvia.

Articolo 16

Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo



26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 17

Esecuzione in danno

Si rinvia all'art. 26 del C.S.O.

Articolo 18

Disdetta del Contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra società di Brokeraggio a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c.13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 20

Recesso del Politecnico di Torino

Come previsto all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Oneri, il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 21

Inadempienze e penalità



Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ateneo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, il Politecnico di Torino, nel caso emergano disservizi imputabili ad inadempimenti contrattuali del Broker, si riserva di applicare le penali previste all'art. 27 del C.S.O., previa formale contestazione scritta trasmessa via PEC o con altre modalità prevista dalla legge.

Articolo 22

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Articolo 23

Referente unico del Broker

Il Referente unico del Broker è il Sig. [REDACTED] ed in sua assenza il Sig. [REDACTED].

Il Referente unico del Broker:

- è incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale incaricato della gestione del servizio
- avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal C.S.O. e sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

La Stazione Appaltante, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio e al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente.

Il Referente - in appositi incontri fissati anche su richiesta dell'Amministrazione - dovrà relazionare al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sull'andamento delle singole attività ed in caso di problematiche collaborerà ai fini della risoluzione delle stesse.

Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'aggiudicatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono



cellulare e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione.

La sostituzione, durante lo svolgimento dell'incarico di tale soggetto deve avvenire con altro di pari professionalità ed in possesso dei predetti requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 24

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- per l'Affidatario, il Titolare del trattamento dei dati è Marsh S.p.A., con sede in Viale Bodio n. 33 – Milano, nella persona di Araldi Marco. I dati di contatto del Titolare sono PEC: divisione.entipubblici@cert.marsh.it, per informazioni: roberta.iero@marsh.com.



Articolo 25

Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 26

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 27

Spese e oneri fiscali

Il presente Contratto, debitamente sottoscritto in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e art. 1, lettera b) della Tariffa Parte II del medesimo decreto.

Sono a totale carico dell'Affidataria tutte le spese e gli oneri, presenti e futuri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente Atto, nessuno escluso.

Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. A norma dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, l'imposta di bollo sul presente Contratto verrà assolta dal Politecnico di Torino in modalità virtuale sulla base della propria autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dal 01 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Articolo 28

Rinvio



**Politecnico
di Torino**

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al C.S.O., alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Tedesco

Per l'Affidatario

Il Procuratore speciale

Sig. Bruno Maria Molino

Firmato digitalmente da: MOLINO BRUNO MARIA
Data: 27/10/2023 14:24:42

Firmatario: Vincenzo Tedesco



**Politecnico
di Torino**

Data: 03/11/2023 12:42:21 CET